


**COMUNE DI
CANEGRATE (MI)**



**Regolamento attuativo del Piano
Urbano Generale dei Servizi nel
Sottosuolo**

Febbraio 2011



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Oggetto e finalità	4
Art. 2 -	Ufficio per il sottosuolo	5
Art. 3 -	Formazione della cartografia georeferenziata	6
Art. 4 -	Rinvio normativo	6

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI

Art. 5 -	Principi e finalità della programmazione degli interventi	8
Art. 6 -	Modalità di programmazione degli interventi	8
Art. 7 -	Iter autorizzativo	10
Art. 8 -	Esecuzione delle opere	13
Art. 9 -	Ultimazione dei lavori e ripristini	14
Art. 10 -	Revoca dell'autorizzazione/concessione	16
Art. 11 -	Spostamenti	17
Art. 12 -	Disposizioni per gli ambiti di nuova urbanizzazione, per gli ambiti oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di altri interventi straordinari sulle sedi stradali	18
Art. 13 -	Realizzazione, utilizzo e gestione delle infrastrutture sotterranee	18
Art. 14 -	Sanzioni	19
Art. 15 -	Disposizioni per la posa di impianti sotterranei in sede stradale e in aree di uso pubblico comunali da parte di soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi	20
Art. 16 -	Oneri economici	20
Art. 17 -	Garanzie e cauzioni	21
ALLEGATO A		23
ALLEGATO B		25
ALLEGATO C		26
ALLEGATO D		33

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

- 1.1 Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo del Comune di Canegrate, in conformità ai disposti di cui all'art. 38, comma 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
- 1.2 Il Regolamento disciplina:
- a) la posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, degli impianti sotterranei sotto elencati:
 - 1. rete di approvvigionamento e smaltimento acque;
 - 2. reti elettriche;
 - 3. reti di distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
 - 4. reti di teleriscaldamento;
 - 5. reti di distribuzione del gas;
 - 6. eventuali reti interrato non ancora presenti sul territorio.
 - b) le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende e imprese erogatrici dei servizi, enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, esistenti nel territorio del Comune stesso;
 - c) disposizioni riguardanti la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, i rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, la realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), interventi straordinari che comportino l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate;
 - d) la posa nelle sedi di cui alla precedente lettera a) di impianti sotterranei da parte di soggetti diversi dalle aziende e imprese erogatrici dei servizi.
- 1.3 Sono fatte salve le previsioni eventualmente contrastanti con il presente regolamento contenute in apposite convenzioni o contratti di servizio stipulate dal Comune con soggetti gestori dei sottoservizi. Per quanto non

previsto in sede di convenzione o contratto di servizio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 2 - UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO

- 2.1 Il Comune costituisce, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici interni all'Amministrazione, anche attraverso forme di gestione associata e/o avvalendosi di organismi di supporto, l'Ufficio per il Sottosuolo, cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le aziende erogatrici e gli altri enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 della D.P.C.M. 3 marzo 1999 e dall'art. 7 del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 6.
- 2.2 L'ufficio realizza, gestisce e aggiorna la cartografia ufficiale georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee.
- 2.3 Costituiscono attività dell'ufficio:
- a) l'attività di crono programmazione degli interventi;
 - b) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
 - c) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo, vigilando sulla loro corretta realizzazione;
 - d) il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando eventualmente le necessarie conferenze di servizi;
 - e) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
 - f) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati.
- 2.4 L'Ufficio collabora con gli altri uffici comunali nella predisposizione delle convenzioni tipo e promuove iniziative per l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel comune ed a quelli in programmazione.
- 2.5 Sino alla costituzione dell'Ufficio per il Sottosuolo, le relative funzioni sono svolte dall'Area Lavori Pubblici.

ART. 3 - FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOREFERENZIATA

- 3.1 Le aziende erogatrici, al fine di implementare la conoscenza del sottosuolo da parte dell'Amministrazione Comunale, entro 90 (novanta) giorni dalla formulazione di motivata richiesta da parte dell'Ufficio e nel rispetto delle normative vigenti, forniranno i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto stabilito all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010.
- 3.2 Ove possibile dovranno essere fornite l'ubicazione georeferenziata degli impianti o, in alternativa, indicazioni quali il lato della strada occupato, la profondità stimata, l'ingombro dell'impianto esistente e la distanza da punti di riferimento dagli edifici.
- 3.3 L'inadempimento, senza giustificato motivo, da parte dei gestori di impianti nel sottosuolo a quanto disposto al comma 1, costituisce condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni per la posa di nuove tratte di reti, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.
- 3.4 Tali dati, essendo suscettibili di variazioni nel tempo, dovranno sempre essere preliminarmente verificati in occasione di ogni nuovo intervento; sarà pertanto cura, onere e responsabilità di chi esegue i lavori di scavo, effettuare in via preventiva tutte le verifiche necessarie per la precisa individuazione degli impianti esistenti nel sottosuolo.
- 3.5 In caso di nuovi interventi, gli operatori dovranno trasmettere al Comune, in formato digitale, la rappresentazione di quanto realizzato ai fini dell'inserimento nella cartografia georeferenziata, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati A e B.

ART. 4 - RINVIO NORMATIVO

- 4.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a:
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada;
 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

- D.P.C.M. 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- R.R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).

4.2 Sono sempre fatte salve le prevalenti disposizioni di legge contenute in specifiche normative di settore.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI

ART. 5 - PRINCIPI E FINALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 5.1 Il Comune svolge le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione degli interventi manutentivi urgenti e degli allacciamenti alle reti.
- 5.2 Il Comune curerà la programmazione degli interventi, su base quantomeno annuale e, laddove possibile, anche pluriennale, nel rispetto dei seguenti principi:
- concomitanza dei diversi interventi degli enti e aziende interessati;
 - utilizzazione prioritaria delle infrastrutture comunali, laddove disponibili o se ne preveda la realizzazione;
 - realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire l'allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
- 5.3 Il Comune coordina e programma l'azione dei vari operatori ed enti in modo sistematico ed organizzato così che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui al comma precedente, dimensionate per esigenze riferite ad un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.

ART. 6 – MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 6.1 Il Comune, sulla base di quanto previsto dal PUGSS, chiede, con cadenza almeno annuale, agli operatori di trasmettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, la programmazione, quantomeno annuale, dei propri interventi, con esclusione di quelli finalizzati all'allacciamento dell'utenza, interventi per guasto o comunque non prevedibili. Al fine di

agevolare la programmazione dell'attività degli operatori, l'Amministrazione terrà a disposizione degli operatori il vigente programma triennale delle opere pubbliche.

6.2 Decorso il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Comune provvede a convocare un tavolo operativo, ovvero qualora ne ricorrano i presupposti una conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., con le aziende e gli eventuali altri enti pubblici interessati per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo quantomeno per l'anno successivo. Nel corso di questa riunione vengono condivisi i programmi forniti dagli operatori ai sensi del comma precedente al fine di pervenire ad un programma annuale degli interventi il più possibile condiviso.

6.3 Nel corso del tavolo operativo o della conferenza dei servizi:

- sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende;
- sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa programmazione;
- viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico - economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- vengono evidenziati vincoli di carattere urbanistico, idrogeologico, ambientale e storico - archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;
- viene valutata la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali altre infrastrutture presenti nel luogo dell'intervento.

6.4 In conformità alle risultanze del tavolo operativo, oppure in occasione della seduta finale della conferenza di servizi, viene approvato il programma annuale degli interventi sul territorio comunale al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze.

ART. 7 – ITER AUTORIZZATIVO

7.1 Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003, l'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e

l'esercizio di impianti a rete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione secondo quanto previsto dal P.U.G.S.S. e dal presente regolamento e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione tra i soggetti richiedenti. Il rilascio della autorizzazione alla esecuzione delle opere può costituire, altresì, concessione per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo necessari alle stesse qualora richiesta dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

7.2 Procedimento ordinario

7.2.1 Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio presente nel sottosuolo, secondo la L.R. n. 26/2003, deve chiedere la relativa autorizzazione comunale, producendo istanza in bollo (cfr. Allegato D) corredata dai documenti indicati agli allegati A e B e indirizzata all'Ufficio per il Sottosuolo di cui al precedente art. 2. Gli elaborati in formato digitale dovranno essere inoltrati secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio per il sottosuolo.

7.2.2 L'Ufficio:

- istruisce la pratica;
- verifica la conformità della richiesta rispetto al P.U.G.S.S. e alla programmazione di cui al precedente art. 6 per le tipologie di interventi oggetto della programmazione medesima;
- valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

7.2.3 Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la rettifica e/o l'integrazione della documentazione prodotta. Detta richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dall'avvenuta integrazione documentale.

7.2.4 Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della istanza, il Comune accoglie la domanda avvisandone il richiedente o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 *bis*, L. n. 241/90.

- 7.2.5 Le istanze presentate ai sensi del D.Lgs. 259/2003 dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.
- 7.2.6 Gli operatori di telecomunicazioni, in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la dichiarazione di inizio attività (DIA). Gli operatori di telecomunicazioni che si avvalgono della DIA, ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:
- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, pec, ecc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
 - attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate all'allegato C.
- 7.2.7 Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dalla Provincia. In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
- 7.2.8 L'operatore, ottenuto il provvedimento autorizzativo, dovrà iniziare i propri lavori, entro i 3 (tre) mesi successivi alla data del rilascio, salvo limiti temporali diversi fissati dall'autorizzazione in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intenderà decaduta. Detto termine di 3 (tre) mesi è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della DIA o di silenzio-assenso. Prima del decorso dei 3 (tre) mesi, l'operatore potrà motivatamente chiedere, per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'autorizzazione s'intende naturalmente decaduta.

7.3 Procedimento per interventi limitati e/o d'urgenza

- 7.3.1 Per le opere di piccola entità, senza scavo o con scavi contenuti entro i 20 metri non comportanti riduzione della carreggiata, intendendosi per opere sia gli scavi / spazi di cantiere, sia gli spazi provvisori di cantiere e percorsi di sicurezza (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc.), l'operatore presenterà apposita domanda al Comune allegando solo l'elaborato grafico rappresentante l'area d'intervento. In tal caso le istanze presentate dagli operatori si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 L. 241/1990 s.m.i., qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio assenso non può trovare applicazione nelle ipotesi escluse ai sensi del citato articolo 20, L. 241/1990.
- 7.3.2 Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo la comunicazione via fax o telegramma da inviare all'Amministrazione comunale e agli organi di vigilanza stradale, al numero indicato dall'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato.
- 7.3.3 L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi ed a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato C.
- 7.3.4 L'operatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di interventi comportanti posa di nuove infrastrutture o di reti, dovrà presentare al Comune la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti, anche in formato digitale, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A e B.
- 7.3.5 Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, sempre che non siano state già previste o previamente concordate, l'emissione di eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

7.4 Procedimento per interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale

- 7.4.1 L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza favorirà l'impiego, da parte degli operatori, delle tecniche di posa a basso impatto ambientale, nonché il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse. Tali tipologie di intervento, infatti, minimizzano i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999.
- 7.4.2 In caso di impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità minima di posa ridotta, l'Amministrazione comunale potrà autorizzare l'intervento, anche su carreggiata, secondo la normativa vigente. La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.), sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale.
- 7.4.3 In tal caso il termine per il rilascio dell'autorizzazione/concessione è ridotto a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa.
- 7.4.4 Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, dovrà essere condotta un'adeguata ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica in rapporto alla tecnica utilizzata.

ART. 8 – ESECUZIONE DELLE OPERE

- 8.1 L'Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini. L'operatore, d'intesa con l'Ufficio, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini disturbo acustico per le zone interessate.
- 8.2 L'operatore, prima di iniziare i lavori:
- a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il mantenimento della viabilità urbana all'Ufficio competente;

- b) presenta eventuale richiesta di chiusura parziale o totale della viabilità interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;
- c) comunica la presa in carico dell'area;
- d) dà avviso scritto all'Ufficio, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal concessionario che dall'impresa esecutrice, riportare gli estremi della autorizzazione / concessione, la data di inizio lavori, l'impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l'impatto con la viabilità e i costi sociali per il quartiere.

8.3 Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del progetto, tali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio e si intenderanno autorizzate decorsi dieci giorni dalla comunicazione medesima. Per varianti che alterano i dati fondamentali del progetto dovranno osservarsi i procedimenti ordinari.

8.4 Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più autorizzazioni / concessioni, sarà presa in carico dal primo operatore che inoltrerà la relativa comunicazione.

8.5 Nel caso in cui una nuova autorizzazione / concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

ART. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RIPRISTINI

9.1 L'operatore, sempre ed in ogni caso, comunica all'Ufficio, anche a mezzo fax, la data di ultimazione provvisoria e definitiva dei lavori autorizzati, entro 7 (sette) giorni dalla conclusione degli stessi. La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino.

9.2 I lavori si intendono provvisoriamente ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio dell'area manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del concessionario, e siano stati consegnati all'Ufficio gli

elaborati grafici rappresentanti l'opera eseguita in formato digitale come da indicazioni del medesimo Ufficio riportate negli allegati A e B. I lavori si intendono definitivamente ultimati con il completamento del ripristino definitivo dei luoghi che dovrà comunque intervenire entro 210 (duecentodieci) giorni dal ripristino provvisorio.

- 9.3 L'Ufficio può effettuare uno o più sopralluoghi nelle aree d'intervento con il Referente del richiedente, il cui nominativo deve essere indicato in sede di richiesta di autorizzazione, per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo.
- 9.4 Il concessionario che esegue le manomissioni è tenuto, nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, ad intervenire per le necessarie riparazioni ogni qualvolta sia segnalata la formazione di buche, cedimenti stradali e sistemazione dei chiusini; il mancato intervento comporterà l'applicazione di una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo dal termine indicato con la segnalazione, salvo il maggior danno.
- 9.5 Le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori saranno sottoposte a sopralluogo di verifica da parte dell'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di fine lavori definitivo, se intervenuta oltre il centottantesimo giorno dal ripristino provvisorio, oppure entro 240 (duecentoquaranta) giorni dal ripristino provvisorio, laddove la comunicazione di fine lavori definitivo sia intervenuta prima di 180 (centottanta) giorni dal ripristino provvisorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva. Il sopralluogo di verifica sarà svolto in contraddittorio e, in caso di esito positivo verrà steso il verbale di ritiro area. In caso di mancata esecuzione del sopralluogo di verifica da parte del Comune nel termine di cui al presente punto, l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.
- 9.6 Qualora nel corso del sopralluogo siano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni, l'operatore provvede al loro adeguamento entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione scritta. In caso di inadempimento, decorso tale termine, l'Ufficio provvede direttamente a fare

effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese all'operatore, avvalendosi della cauzione o della fidejussione.

9.7 La stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro area determina:

- a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
- b) lo svincolo delle cauzioni o fidejussioni prestate.

ART. 10 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE

10.1 L'autorizzazione / concessione viene revocata in presenza di:

- a) reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione / concessione;
- b) violazioni delle norme previste dalle leggi vigenti in materia e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
- c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) mancato pagamento della tassa / canone di occupazione di suolo pubblico.

10.2 Il provvedimento di revoca può essere emesso solo dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

10.3 Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita autorizzazione / concessione e dal pagamento degli oneri economici dovuti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive, inoltre, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi.

ART. 11 - SPOSTAMENTI

11.1 Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle

condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

- 11.2 L'Amministrazione comunale, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della proprietà stradale.
- 11.3 Le spese per lo spostamento definitivo restano a carico dell'operatore, solo qualora l'Amministrazione metta a disposizione dell'operatore stesso, un'adeguata sede stradale di posa dove alloggiare detti impianti. Verrà tuttavia riconosciuto all'operatore il rimborso degli eventuali costi sostenuti dall'operatore per l'adeguamento/spostamento di quei tratti di rete ubicati in proprietà di terzi, direttamente connesso alla richiesta di spostamento.
- 11.4 Resteranno a carico del Comune i costi relativi allo spostamento di impianti:
- dichiarati "inamovibili" nel provvedimento autorizzativo;
 - preesistenti, cioè ricadenti al momento della loro realizzazione al di fuori della proprietà dell'Amministrazione (ad es. in caso di allargamento della sede stradale);
 - che, regolarmente autorizzati dall'amministrazione, debbano essere riposizionati al di fuori della proprietà dell'amministrazione stessa;
 - che, pur ricadendo al di fuori della proprietà dell'amministrazione, debbano essere necessariamente adeguati/spostati per permettere i lavori stradali.
- 11.5 Il rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni, determinate dallo spostamento degli impianti dell'operatore, avverrà a cura dell'Amministrazione locale che ne ha determinato lo spostamento, mantenendo sollevato l'operatore da ulteriori oneri o obblighi oltre i costi per l'esecuzione degli spostamenti di cui sopra.

ART. 12 - DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI NUOVA URBANIZZAZIONE, PER GLI AMBITI OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E/O DI ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SEDI STRADALI

12.1 Nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di ristrutturazione urbanistica o comunque di interventi subordinati a pianificazione attuativa che prevedano interventi sulla maglia viaria, dovranno essere previste, tra le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura e spese dei soggetti attuatori, infrastrutture polifunzionali appositamente predisposte per il passaggio di servizi a rete. Solo per motivate ragioni di oggettiva impossibilità o inopportunità, in luogo di infrastrutture polifunzionali potranno essere predisposte delle semplici polifore. In ogni caso, la progettazione delle opere dovrà essere preventivamente concordata tra l'Amministrazione comunale, gli operatori dei servizi a rete e il soggetto attuatore dell'intervento.

ART. 13 - REALIZZAZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE

13.1 L'Amministrazione comunale favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici (infrastruttura pubblica) per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.

13.2 Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione comunale saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

13.3 Nel caso di infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, l'attività di gestione delle stesse, intesa come concessione in uso a terzi, sarà regolata da apposita convenzione tra il proprietario e/o gestore delle infrastrutture e il Comune, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003. Sono fatte salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore.

13.4 Il Comune progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori della infrastruttura stessa.

13.5 L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'operatore circa la

fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

- 13.6 Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo *una tantum* alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.
- 13.7 Al fine di favorire la diffusione di infrastrutture polifunzionali nel sottosuolo comunale, in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione di interventi concernenti impianti nel sottosuolo, il Comune e le aziende erogatrici possono concordare, con apposita convenzione che disciplini le modalità rientro dai costi di attuazione, la realizzazione diretta da parte di queste ultime di infrastrutture polifunzionali da cedere in proprietà all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – SANZIONI

- 14.1 Chiunque violi le disposizioni contenute nella autorizzazione/concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo II del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.
- 14.2 Per interventi completati oltre il termine prefissato nella autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, dovrà essere prevista nel medesimo titolo autorizzatorio una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI

- 15.1 I soggetti diversi dalle aziende erogatrici dei servizi, per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative

pertinenze, devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa autorizzazione / concessione. La domanda deve contenere elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni di:

- richiedente;
- progettisti;
- direzione dei lavori;
- impresa assuntrice dei lavori;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

15.2 Per ogni altro profilo si applicano le disposizioni dettate dal presente regolamento per gli operatori dei servizi a rete.

ART. 16 - ONERI ECONOMICI

16.1 Fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e dalla L. 133/2008 per le categorie di interventi ivi disciplinati, gli oneri economici previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) tassa / canone di occupazione del suolo;
- c) canone per l'uso dell'infrastruttura.

16.2 Gestione tecnico amministrativa della pratica

16.2.1 Sono a carico dell'operatore, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:

- le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;
- le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

16.2.2 Gli oneri per tali attività sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornati annualmente.

16.2.3 In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

16.3 Tassa / canone di occupazione del suolo

16.3.1 Per gli interventi che comportano occupazione del suolo e/o del sottosuolo gli operatori sono tenuti a corrispondere, secondo il vigente apposito regolamento comunale la tassa per:

- a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.
- b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche.

16.4 Canone per l'uso delle infrastrutture comunali

16.4.1 La convenzione di cui al precedente art. 13.2, dovrà indicare il canone dovuto dagli operatori per l'uso dell'infrastruttura comunale.

16.4.2 Il canone di utilizzo delle infrastrutture comunali, in ottemperanza ai criteri di equità ed economicità, sarà determinato tenendo conto dei costi eventualmente sopportati dall'Amministrazione per la realizzazione dell'infrastruttura, per la relativa gestione e manutenzione, nonché tenendo conto dei costi risparmiati dal concessionario che può fruire di una infrastruttura già predisposta.

16.4.3 Gli operatori dei servizi a rete che utilizzano infrastrutture comunali sono comunque tenuti a versare, oltre al canone di utilizzo di cui al presente articolo 16.4, la tassa di cui al precedente articolo 16.3.1. lett. a).

16.4.4 Le previsioni di cui al presente punto 4 non si applicano nei casi disciplinati dall'art. 2 del D.L. 112/2008, come convertito con L. 133/2008.

ART. 17 – GARANZIE E CAUZIONI

17.1 L'operatore, ai sensi dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione / autorizzazione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

17.2 L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni m²

di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Milano vigente al rilascio della Concessione.

- 17.3 Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.
- 17.4 All'operatore è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole autorizzazioni / concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.
- 17.5 La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare in caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro area.

ALLEGATO A

Documentazione a corredo per istanze relative a interventi di:

- 1) posa di nuove reti, manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;
- 2) infrastrutturazione con strutture sotterranee polifunzionali;
- 3) infrastrutturazione del sottosuolo e posa di reti in occasione di interventi di nuova urbanizzazione, ristrutturazione urbanistica o altri interventi straordinari sulle sedi stradali o aree pubbliche.

Documentazione amministrativa

La domanda di autorizzazione da presentare in formato cartaceo (in bollo) e digitale va corredata, da parte del richiedente, delle seguenti indicazioni:

- a) dati amministrativi del richiedente (ragione sociale, sede, codice fiscale o P. IVA, legale rappresentante);
- b) progetto con la documentazione tecnica prevista;
- c) ubicazione esatta del tratto di area stradale o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura (lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile);
- d) oggetto e durata dell'occupazione, nonché descrizione dell'opera che si intende eseguire e modalità d'uso;
- e) scopo dell'occupazione.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione, in formato cartaceo e digitale, consiste in:

- a) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici, delle eventuali interferenze con altri servizi a rete e dei tempi di realizzazione;
- b) elaborati grafici (su base db topografico, aerofotogrammetrico e/o ortofoto georeferenziato) concordati con l'ufficio per il sottosuolo, riferiti all'intero tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, preferibilmente in formato .SHP (shapefile, completo delle informazioni relative alla definizione del sistema di coordinate geografiche utilizzate), o in subordinate, nei formati .DXF o .DWG. Nei casi di cui al precedente punto 3) è sempre prescritto il formato .SHP, senza possibilità di ricorrere ai formati

alternativi, salvo comprovata e documentata impossibilità. Tali elaborati dovranno riportare:

- planimetria generale a livello comunale con indicazione dei tracciati di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali che no-dig;
 - elaborati di progetto, con adeguato livello di dettaglio, dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e modalità d'intervento. In ogni caso dovranno essere forniti gli elementi minimi di cui all'art. 3.1;
 - particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori (formato .PDF).
- c) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche etc.) per scavi superiori ai 2 metri dal piano campagna (formato .PDF);
- d) documentazione fotografica adeguata (formato .JPG);
- e) eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o necessari per legge (Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.) (formato .PDF).

Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono essere presentati attraverso uno specifico progetto ed eseguiti da aziende specializzate nel settore.

ALLEGATO B

Documentazione a corredo per istanze relative ad altri interventi di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o nuovo allacciamento all'utenza e comunque interventi non compresi nell'allegato A.

Documentazione amministrativa

La domanda di autorizzazione da presentarsi in formato cartaceo (bollo) e digitale, va corredata, da parte del richiedente, delle seguenti indicazioni:

- a) dati amministrativi del richiedente (ragione sociale, sede, codice fiscale o P. IVA, legale rappresentante);
- b) elaborati grafici riferiti all'intero tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, in formato .DXF o .DWG riportanti:
 - planimetria del progetto da eseguire con adeguato livello di dettaglio con relative sezioni e modalità d'intervento.
 - documentazione fotografica adeguata.
 - eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o necessari per legge (Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.) in formato .PDF.

ALLEGATO C - PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi dovranno essere osservate le seguenti disposizioni tecniche:

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Gli impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di m. 1,00 misurata dall'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano viabile di rotolamento, nel rispetto di altre eventuali concessioni del sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima è ridotta a m 0,60.
2. Il concessionario dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il concessionario deve assumere notizie da chi di dovere circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordonate, conduttori, pali, bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del Concessionario. Se necessario, il Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del concessionario. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare, le linee che alimentano la pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.
4. Il suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione dell'area stessa. È vietato pertanto porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature (quali gru ed apparecchiature di sollevamento, mobili o fisse, silos per cementi e inerti, ecc.) salvo esplicita richiesta e rilascio di autorizzazione.

5. È vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari sui marciapiedi nel caso in cui l'area interessata dai lavori non sia opportunamente delimitata.
6. È vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili, per cesate, assiti, ponti per fabbricare, ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno o apposite basi.
7. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle acque piovane di rifiuto. Si dovranno impiegare tubazioni per convogliare tali acque alla più vicina immissione in fognatura.
8. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
9. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione veicolare e pedonale.
10. I materiali riutilizzabili e non più impiegabili nei ripristini dovranno essere portati a spese del Concessionario al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari della Area Lavori Pubblici dovranno essere portati, sempre a spese del concessionario, alle discariche autorizzate.
11. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, prima di dare corso ai lavori il Concessionario dovrà avvertire il gestore del Servizio Nettezza Urbana.
12. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere ottenuti in tratti di lunghezza non superiore a ml 100,00, salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni particolari della Concessione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature

con i relativi allacciamenti e caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avviso al Gestore del Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia della sede stradale, delle cunette laterali, nonché all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzzeria, avente una larghezza minima di m 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di m 0,80 da ambo i lati del cordato e ad una profondità di m 1,30 dalla cunetta, salvo impossibilità tecnica. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo da mantenere una distanza minima di m 2,00 dalle alberature esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del tappeto erboso mediante apposita seminazione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento ed al loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuali elementi danneggiati o non più riutilizzabili.

13. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate:

- a) Il taglio del manto stradale dovrà essere eseguito con apposita apparecchiatura

- b) Tutto il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere allontanato
 - c) Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm 50, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale misto naturale di cava miscelato
 - d) Sopra la massicciata stradale dovrà essere steso uno strato di binder dello spessore minimo compreso di cm 12. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno superiore, il ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente
 - e) Dopo un periodo di 20-30 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 50 cm su entrambi i lati
 - f) Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla superficie fresata, ed accuratamente ripulita, di emulsione bituminosa in misura di 0,8 kg/mq
 - g) Stesa del tappeto di usura dello spessore di 3 cm con finitrice meccanica. La sezione stradale a lavori ultimati dovrà risultare regolare, senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le pendenze trasversali e longitudinali della via
 - h) In caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale
 - i) Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della pavimentazione esistente ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del lastricato che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato.
14. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta:
- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - b) Ricostruzione della massicciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato opportunamente livellato e costipato.
15. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi autobloccanti di calcestruzzo:
- a) Sollevamento degli elementi autobloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere
 - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)

- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldaia
- d) Costruzione di caldaia in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore di cm 10
- e) Messa in opera degli elementi autobloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione degli elementi ammalorati
- f) Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra
- g) Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta
- h) Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.

16. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldaie al quarzo:

- a) Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldaia esistente in corrispondenza dei giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della caldaia per l'intera larghezza del marciapiede.
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldaia
- d) Costruzione di caldaia in calcestruzzo RCK250 avente spessore di cm 10
- e) Realizzazione di giunti di dilatazione ogni 2-3 m mediante posa di idoneo elemento in PVC
- f) Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone.

17. Prescrizioni per scavi su marciapiedi bitumati:

- a) Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldaia esistente con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a m 1,50
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldaia
- d) Costruzione di caldaia in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore di cm 10
- e) Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a m 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere

di cm 50 sul lato verso il cordolo, mentre sull'altro lato dovrà essere steso sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona.

18. Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta:

- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- b) Ricostruzione della massiciata con soprastante strato di cm 10 in pietrischetto misto di cava compresso.

19. Prescrizioni per scavi su selciato:

- a) Sollevamento accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato su letto di sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra.

20. Prescrizioni per scavi su porfido:

- a) Sollevamento accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
- d) Caldana in calcestruzzo RCK250, spessore cm 20
- e) Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato sul letto di sabbia e cemento di cm 8/10 battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo, con boiacca di sabbia e cemento.

21. Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate dovranno essere concordate con l'Area Lavori Pubblici le modalità di esecuzione dei lavori.

22. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di deformazione della massiciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del C.N.R. Le

spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del concessionario.

23. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica durante l'esecuzione dei lavori.

24. Il Concessionario, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più assoluta tempestività.

25. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e alle leggi n.1150/1942, n.10/1997, n. 493/1993, e successive modifiche ed integrazioni ed altresì alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali.

26. Il concessionario ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi.

27. Il concessionario, per i lavori che non siano di semplice manutenzione e di durata non superiore alle 96 ore, dovrà esporre un cartello almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a 120 x 70 cm, portante le seguenti indicazioni:

- a) Descrizione dei lavori
- b) Nominativo del Concessionario
- c) Nominativo del Direttore Lavori
- d) Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- e) Inizio e termine di esecuzione dei lavori
- f) Estremi del provvedimento autorizzativo.

ALLEGATO D

Istanza tipo

Spett.le

.....
.....
.....
.....

[CAP] [Città], [data]

Via [.....]

Oggetto: Richiesta di concessione stradale/autorizzazione/nullaosta per.....
(art. 88 D.Lgs 259/03). In via/piazza Comune di (...).

Per le esigenze di fornitura del servizio di di interesse pubblico, il sottoscritto nato a (....) il, nella qualità di della con sede in, via/piazza n.,

chiede

il rilascio di.....per l'impianto di seguito descritto:

Descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- ▶ *indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;*
- ▶ *indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;*
- ▶ *evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;*
- ▶ *evidenziare tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.*

Allega alla presente istanza il disegno n. in n. copie ed assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte.

Distinti saluti.

All. n.disegni n.

rif. Sig. tel